



**REGOLAMENTO INTERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI NELLE  
PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI CUI ALL'ART. 36 DEL D.LGS. 18/04/2016 N. 50 E SS.MM.II. E PER  
IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI**

*Approvato dal Comitato Direttivo il 17 dicembre 2018*

50122 Firenze, Viale Giovine Italia 17  
Tel +39 055 2477490 - P.I. 01710310978  
posta@ancitoscana.it - pec@ancitoscana.com  
www.ancitoscana.it



**Associazione dei Comuni Toscani**

• Iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche private. Decreto 5179/11  
• Agenzia accreditata per la formazione finanziata e riconosciuta. FI0856  
• Ente accreditato di seconda classe per il Servizio civile nazionale  
• Ente accreditato di prima categoria per il Servizio civile regionale



## Indice

<b>CAPO I – DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI</b> .....	3
Art. 1 – Oggetto e scopo .....	3
Art. 2 – Principi applicabili.....	3
Art. 2-bis – Principio di rotazione.....	4
Art. 3 – Ruoli e funzioni.....	4
Art. 4– Acquisizioni mediante procedure telematiche .....	4
Art. 5 – Soglie di valore.....	5
<b>CAPO II – ACQUISTI TRAMITE CASSA ECONOMALE</b> .....	5
Art. 6 - Acquisizioni di importo fino a 1.000,00 euro effettuate tramite cassa economale.....	5
<b>CAPO III – PROCEDURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA</b> .....	6
Art. 7 – Acquisizioni di servizi e forniture di importo stimato fino a 40.000,00 euro - Affidamento diretto	6
Art. 8 – Acquisizioni di servizi e forniture di importo stimato pari o superiore a 40.000,00 euro e fino alla soglia comunitaria e di lavori di importo stimato pari o superiore a 40.000,00 euro e fino a un milione di euro.....	7
Art. 9 – Casi particolari di affidamento diretto.....	10
Art. 10 – Commissione giudicatrice.....	10
Art. 10 bis - Disposizioni speciali per i servizi legali, di supporto e assistenza.....	10
<b>CAPO IV – ELENCO FORNITORI DI ANCI TOSCANA</b> .....	10
Art. 11 – Disposizioni generali .....	10
Art. 12 – Istituzione dell’elenco .....	11
Art. 13 – Soggetti ammessi .....	11
Art. 14 – Categorie e classi di importo .....	12
Art. 15 - Requisiti per l’iscrizione .....	12
Art. 16 - Domanda di iscrizione .....	13
Art. 17 - Divieti.....	13
Art. 18 – Modalità di esecuzione dei controlli sugli operatori iscritti nell’elenco .....	14
Art. 19 – Validità temporale dell’iscrizione e gestione dell’elenco.....	14
<b>CAPO V – CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI</b> .....	15
Art. 20 – Incarichi professionali. Presupposti .....	15
Art. 21 – Selezione di esperti .....	15
Art. 22 – Affidamento diretto di incarico professionale .....	15
Art. 23 – Conferimento dell’incarico professionale e verifiche.....	16
<b>CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI</b> .....	16
Art. 24 - Adeguamenti normativi .....	16
Art. 25 – Norma transitoria.....	16
Art. 26 - Entrata in vigore .....	16
Allegato 1: elenco delle categorie merceologiche che costituiscono l’elenco fornitori di ANCI Toscana ...	16
Elenco delle categorie merceologiche che costituiscono l’elenco fornitori di ANCI Toscana:.....	17



## CAPO I – DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

### Art. 1 – Oggetto e scopo

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'esecuzione di lavori e per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alle soglie comunitarie ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (per brevità indicato come "Codice dei Contratti Pubblici" o "Codice"), nonché nel rispetto delle norme integrative, attuative e interpretative dello stesso, fatto salvo il ricorso alle procedure ordinarie anche per queste soglie di importo.
2. Il presente Regolamento disciplina altresì:
  - a. gli acquisti effettuati con la cassa economale;
  - b. l'istituzione e la gestione di elenchi fornitori;
  - c. le procedure per il conferimento di incarichi professionali a soggetti esperti esterni all'Ente.
3. L'Associazione si conforma ai principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.
4. Il presente Regolamento ha lo scopo di assicurare lo sviluppo di processi di acquisizione in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.
5. L'Amministrazione provvede all'espletamento delle procedure di gara di importo inferiore alle soglie comunitarie in ottemperanza alle prescrizioni normative circa l'utilizzo di piattaforme telematiche, ricorrendo prioritariamente al Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana START di proprietà del Soggetto Aggregatore Regione Toscana e, in subordine, al Mercato Elettronico della PA (MEPA).
6. Tutti gli importi di cui al presente regolamento si intendono al netto di IVA.

### Art. 2 – Principi applicabili

1. Anci Toscana negli affidamenti di cui al presente Regolamento agisce nel rispetto di:
  - a) principio di economicità: uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
  - b) principio di efficacia: congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
  - c) principio di tempestività: esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
  - d) principio di correttezza: condotta leale e improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
  - e) principio di libera concorrenza: effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
  - f) principio di non discriminazione e di parità di trattamento: valutazione equa e imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
  - g) principio di trasparenza e pubblicità: conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
  - h) principio di proporzionalità: adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;



- i) principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti: non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- j) criteri di sostenibilità energetica e ambientale: previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ove applicabili, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
- k) principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi: adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall'ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

#### **Art. 2-bis – Principio di rotazione**

- 1. Per ogni acquisizione è altresì garantito il principio della rotazione degli inviti e degli affidamenti a tutela della trasparenza e della libera concorrenza secondo la Disciplina del Codice dei Contratti Pubblici.
- 2. Nelle procedure negoziate con invito di operatori economici individuati tramite l'Elenco di cui al successivo Capo IV, il rispetto del principio di rotazione viene garantito attraverso meccanismi che consentano la turnazione dei vari operatori economici iscritti e nello specifico:
  - a. Invito di un numero di operatori pari almeno al numero minimo consentito dalla legge in base all'importo dell'affidamento, ove presenti in elenco;
  - b. Rotazione degli operatori economici da effettuarsi nell'ambito della medesima categoria merceologica e classe d'importo rispetto al precedente affidamento avente gli stessi parametri.
- 3. Il principio di rotazione non si applica nei seguenti casi:
  - a. In caso di procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, come nel caso di procedure negoziate effettuata a seguito di una manifestazione d'interesse qualora l'Amministrazione non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione;
  - b. Casistiche di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 3 – Ruoli e funzioni**

- 1. I contratti sono stipulati e sottoscritti dal Direttore pro-tempore dell'ANCI Toscana nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente.
- 2. Il responsabile unico del procedimento deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
- 3. Il direttore dell'esecuzione del contratto coincide con soggetto dell'ANCI Toscana munito di specifiche competenze in ragione alla tipologia della acquisizione.

#### **Art. 4– Acquisizioni mediante procedure telematiche**

- 1. Nel caso in cui l'acquisizione riguardi un prodotto o un servizio presente all'interno delle convenzioni stipulate da centrali di committenza nazionali o regionali a cui l'Associazione può attingere e che rispondano alle esigenze della stessa, l'adesione dell'Associazione a tali convenzioni è da ritenersi di regola la modalità di acquisizione preferenziale e privilegiata in

quanto esonera dalla procedura di scelta del contraente e garantisce il pieno e totale rispetto delle disposizioni normative sugli acquisti pubblici.

2. Per acquisizioni di forniture e servizi di valore inferiore alle soglie comunitarie e di lavori di importo inferiore a un milione di euro, l'Associazione ricorre di norma al sistema telematico di acquisizione della Regione Toscana (START) e, in subordine, al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Fanno eccezione le acquisizioni tramite cassa economale, come disciplinate dal successivo art. 5.
3. L'Associazione, per lo svolgimento delle proprie procedure di appalto, utilizza sistemi telematici di e-procurement (in particolare START) anche per affidamenti di tipologia e importo diversi e ulteriori rispetto al precedente comma, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

#### **Art. 5 – Soglie di valore**

1. Per garantire semplificazione ed efficacia all'azione amministrativa, le procedure di acquisizione si differenziano in relazione al valore economico dell'acquisizione stessa secondo i seguenti parametri:
  - a. acquisizioni di importo fino a 1.000,00 euro effettuate tramite cassa economale;
  - b. acquisizioni di servizi e forniture e lavori di importo stimato fino a 40.000,00 euro;
  - c. acquisizioni di servizi e forniture di importo stimato pari o superiore a 40.000,00 euro e fino alla soglia comunitaria e lavori di importo stimato pari o superiore a 40.000,00 euro e fino a un milione di euro;
2. Il valore stimato dell'acquisizione è basato sull'importo massimo del contratto, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso.
3. Per i contratti di durata pluriennale si deve tener conto dell'importo complessivo stimato per l'intera durata contrattuale.
4. Per i contratti di durata indeterminata o comunque superiore a 48 (quarantotto) mesi, si deve tener conto del valore mensile moltiplicando per 48 (quarantotto).
5. Gli importi delle acquisizioni non possono essere artificialmente frazionati o scorporati allo scopo di ricondurne l'esecuzione alla disciplina del presente regolamento. Non configura la fattispecie di frazionamento artificioso la suddivisione dell'acquisizione che sia adeguatamente giustificata da specifiche ragioni tecniche esplicitate nel decreto a contrarre.

### **CAPO II – ACQUISTI TRAMITE CASSA ECONOMALE**

#### **Art. 6 - Acquisizioni di importo fino a 1.000,00 euro effettuate tramite cassa economale**

1. Gli acquisti di valore fino a 1.000,00 euro destinati a sopperire alle esigenze funzionali non preventivabili e/o improvvise dell'Associazione, sono disposti tramite la cassa economale, il cui fondo è stabilito in complessivi 5.000,00 euro.
2. A titolo esemplificativo, gli acquisti tramite la cassa economale riguardano:
  - a. spese minute d'ufficio;
  - b. spese imprevedibili, non programmabili e indifferibili (a pena danni);
  - c. spese contrattuali e di registrazione, diritti di segreteria;
  - d. valori bollati;
  - e. acquisto, riparazione e manutenzione di beni mobili, macchine ed attrezzature in genere;
  - f. tassa di circolazione dei veicoli, immatricolazione e similari;
  - g. postali, telegrafiche e similari;
  - h. imposte, tasse erariali e diritti similari;
  - i. rimborsi partecipazione a convegni, seminari, congressi;

- j. spese di rappresentanza e di promozione;
  - k. notarili e di giustizia;
  - l. ammende e multe;
  - m. medicina del lavoro;
  - n. biglietti per trasporti (aerei/treni) necessari per le trasferte;
  - o. prenotazione alberghiere per trasferte legate a progetti o eventi istituzionali;
  - p. Spese sostenute durante i servizi di noleggio (parcheggi, permessi, carburanti, pedaggi, noleggio mezzi)
  - q. Strumenti per la creazione e l'integrazione di realizzazioni web;
  - r. Ricariche cellulari o Ipad;
  - s. Canoni abbonamenti a software, quotidiani e TV;
  - t. Spese per manutenzione estintori;
  - u. spese urgenti, necessarie per il funzionamento degli uffici e servizi dell'Ente, per le quali sia indispensabile il pagamento in contanti.
3. Il Responsabile del fondo nominato dal Direttore tiene un registro delle spese economiche, che viene periodicamente presentato al Direttore stesso al fine di ottenere il reintegro del fondo a disposizione.
4. Gli acquisti tramite la cassa economica avvengono secondo l'uso del commercio, con affidamento diretto a un unico fornitore e non comportano l'obbligo di acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG).

### CAPO III – PROCEDURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

#### **Art. 7 – Acquisizioni di servizi e forniture di importo stimato fino a 40.000,00 euro - Affidamento diretto**

1. Per le acquisizioni di servizi e forniture e per i lavori fino a 40.000,00 euro, il RUP procede ad affidamento diretto:
  - a. previa acquisizione di offerta da parte di un unico operatore economico, ove per motivate ragioni non sia conveniente individuare altri operatori economici e sia pienamente rispondente alle esigenze per cui l'acquisizione è effettuata;
  - b. oppure tramite richiesta di preventivo a due o più operatori economici individuati dall'Associazione, anche tramite avviso di indagine di mercato semplificata pubblicato sul sito dell'Associazione per almeno 10 giorni, finalizzata all'affidamento diretto nei confronti di uno di loro.
2. L'affidamento avviene di regola tramite le piattaforme di negoziazione telematica e previa acquisizione del CIG e richiesta all'operatore economico della autodichiarazione sulla tracciabilità dei flussi, a seguito dell'effettuazione dei controlli elencati al successivo comma 6.
3. L'affidamento è disposto, di norma, tramite un decreto a contrarre "semplificato" che contiene almeno i seguenti elementi: l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore e in caso di richiesta di preventivi il procedimento di valutazione degli stessi, il possesso da parte del fornitore prescelto dei requisiti di carattere generale nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.
4. Per importi inferiori a 1.000,00 euro che non rientrano nel fondo economico di cui al precedente Capo, l'affidamento di norma avviene previa acquisizione di offerta da parte di un unico operatore economico.
5. Gli operatori affidatari attestano il possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionale previsti dal Codice, nonché i requisiti minimi di tipo economico-finanziario e tecnico-professionale, ove richiesti dall'Amministrazione, presentando, in concomitanza con l'offerta



richiesta, un'apposita autodichiarazione ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. L'Amministrazione, prima della stipula del contratto con l'operatore economico individuato con le modalità sopra indicate, provvede all'esperimento dei seguenti controlli:
  - a. Per affidamenti di importo fino a 5.000,00 euro: consultazione del casellario ANAC, verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).
  - b. Per affidamenti di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro: consultazione del casellario ANAC, verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).
  - c. Per affidamenti di importo superiore a 20.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro: verifica della sussistenza dei requisiti di ordine generale, nonché di quelli speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).
7. L'Amministrazione inoltre effettuerà periodicamente, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i seguenti controlli sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente articolo:
  - a. A cadenza annuale, sarà sorteggiato un campione almeno pari a 10 % del totale degli affidamenti effettuati.
  - b. Sugli operatori sorteggiati, l'Amministrazione effettuerà i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, nonché di quelli speciali ove richiesti.
  - c. Negli affidamenti diretti per i quali si sono svolti i controlli di cui al precedente comma 6 lett. A) e b), ANCI Toscana inserisce negli atti di affidamento clausole espresse e specifiche che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione del rapporto contrattuale e il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore dell'affidamento
8. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non chiedere la presentazione della garanzia provvisoria prevista dal Codice e/o la garanzia definitiva al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa vigente.
9. Il contratto, di norma, è stipulato in modalità elettronica mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere tramite PEC oppure mediante scrittura privata in modalità elettronica.

**Art. 8 – Acquisizioni di servizi e forniture di importo stimato pari o superiore a 40.000,00 euro e fino alla soglia comunitaria e di lavori di importo stimato pari o superiore a 40.000,00 euro e fino a un milione di euro**

1. Per le acquisizioni di servizi e forniture di importo stimato pari o superiore a 40.000,00 euro e fino alla soglia comunitaria e lavori di importo stimato pari o superiore a 40.000,00 euro e fino a un milione di euro, è necessario interpellare un numero di operatori economici in numero pari almeno al minimo previsto dalla norma, al fine di individuare l'operatore affidatario della prestazione.
2. La selezione degli operatori da invitare avverrà di norma tramite la pubblicazione di un avviso di manifestazione d'interesse sul sito dell'Associazione nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", oppure sulla piattaforma START. L'avviso dovrà restare in pubblicazione per almeno 15 giorni fatte salve motivate ragioni d'urgenza per cui è possibile ridurre il termine fino a 5 giorni e dovrà contenere almeno le seguenti informazioni: l'oggetto e le specifiche di massima dell'affidamento, i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, l'importo dell'appalto, il criterio di aggiudicazione, le modalità per richiedere di essere invitati alla successiva procedura e le modalità di svolgimento della stessa, il nome del RUP, il numero minimo ed eventualmente il numero massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, le modalità di selezione degli operatori da invitare alla successiva procedura, le modalità per comunicare con la Stazione Appaltante, ogni altra informazione utile per manifestare interesse.
3. In caso di manifestazione d'interesse, la procedura prende avvio con il decreto a contrarre adottato dal Direttore con la quale, devono essere specificati i seguenti elementi da dettagliare nell'avviso di manifestazione d'interesse e/o nella lettera d'invito:
  - a. L'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e l'importo a base di gara, escluso IVA;
  - b. Le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
  - c. Il termine di presentazione delle offerte;
  - d. Il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
  - e. L'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
  - f. Il criterio di aggiudicazione prescelto (massimo ribasso o offerta economicamente più vantaggiosa con l'indicazione, per quest'ultimo criterio, dei punteggi complessivi da attribuire rispettivamente all'offerta tecnica ed a quella economica);
  - g. I criteri di valutazione, nel caso in cui si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fermo restando che in tal caso il punteggio attribuito alla componente economica non può essere superiore al 30%;
  - h. L'eventuale clausola che preveda di non procedere o procedere comunque all'aggiudicazione in presenza di un'unica offerta valida;
  - i. La misura delle penali in caso di inadempimento contrattuale;
  - j. L'obbligo per l'offerente di dichiarare l'assunzione a proprio carico degli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro e di retribuzione del personale dipendente, nonché di accettare le condizioni contrattuali e le penalità previste;
  - k. L'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
  - l. I requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e quelli oggettivi di natura tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti richiesti;
  - m. Il codice CIG dell'affidamento.

Con il suddetto decreto viene di regola approvato anche il capitolato descrittivo prestazionale e, se ritenuto necessario, lo schema del contratto/foglio patti e condizioni che regolerà l'affidamento.

A seguito di tale decreto, il Responsabile Unico del Procedimento procede alla pubblicazione dell'avviso di manifestazione d'interesse sul profilo del committente dell'ente e/o sulla piattaforma START.

A seguito dell'avvenute manifestazioni d'interesse da parte dei concorrenti nei termini prescritti, vengono individuati gli operatori economici da invitare e l'Amministrazione procede a inviare le lettere d'invito tramite piattaforma telematica.

4. L'individuazione degli operatori economici da invitare, in alternativa e in via subordinata rispetto alla modalità indicata al comma precedente, può avvenire anche mediante il ricorso a elenchi di fornitori della stessa Amministrazione (cfr. successivo Capo IV) o di quelli presenti sul Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) o ad altri strumenti similari gestiti da centrali di committenza di riferimento. In tal caso la lettera d'invito, inviata sempre in modalità telematica dall'Amministrazione attraverso la piattaforma utilizzata, conterrà gli stessi elementi elencati al precedente comma 3. La lettera d'invito e tutta la restante documentazione di gara vengono approvate con decreto del Direttore prima dell'invio degli inviti.
5. All'esito della gara, nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia il prezzo più basso, l'individuazione del concorrente affidatario è direttamente decretata dal Direttore a seguito di proposta formulata dal Responsabile Unico del Procedimento RUP che provvede, alla presenza di due testimoni, all'apertura dell'offerta. Nel caso invece in cui il criterio di aggiudicazione sia l'offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere nominata dal Direttore una commissione giudicatrice ai sensi del Codice e della normativa vigente con il compito di esaminare le offerte pervenute e di fornire al Responsabile Unico del Procedimento la proposta di aggiudicazione. Di norma, l'esame delle buste amministrative è demandata al RUP affiancato da due testimoni, mentre la Commissione giudicatrice provvede all'esame delle buste tecniche ed economiche presentate dai concorrenti.
6. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni previste per la verifica dell'anomalia dell'offerta.
7. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale. Quando la scelta del contraente avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto della valutazione operata dalla Commissione. I verbali delle sedute di gara sono approvati con decreto del Direttore che, sempre con decreto, dispone l'aggiudicazione a favore dell'operatore economico individuato a seguito dell'esame delle offerte.
8. I controlli sui requisiti di ordine generale e sui requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria richiesti in fase di gara, sono svolti nei confronti del solo aggiudicatario nei termini previsti dalla legge prima dell'aggiudicazione efficace dell'appalto.
9. Il contratto è stipulato di norma in modalità elettronica sotto forma di scrittura privata o, in alternativa, in un'altra delle forme previste dalla normativa vigente. . Qualora sia utilizzato il MEPA, il contratto può essere costituito dal solo documento di stipula generato automaticamente dal sistema telematico.
10. Il contratto deve almeno indicare:
  - a. l'oggetto dell'appalto;
  - b. il CIG e, ove previsto, il CUP;
  - c. le condizioni di esecuzione;
  - d. il termine di consegna della fornitura dell'esecuzione del servizio;
  - e. le modalità di pagamento;
  - f. le penalità e le condizioni di risoluzione;
  - g. le garanzie a carico dell'esecutore;
  - h. le clausole previste dalla Legge sulla Tracciabilità dei Flussi Finanziari L 136/2010 ss.mm.ii.;



- i. quando previsto in rapporto alla tipologia delle forniture e dei servizi, nei contratti va richiamato il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), che ne forma parte integrante e sostanziale. Il DUVRI, nel caso in cui siano previsti oneri per la sicurezza, deve indicare le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

#### **Art. 9 – Casi particolari di affidamento diretto**

1. È consentito l'affidamento diretto ad un unico operatore economico, anche per soglie di valore superiori ai 40.000,00 euro nei casi previsti dalla normativa vigente.

#### **Art. 10 – Commissione giudicatrice**

1. Quando la procedura di scelta del contraente prevede l'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è costituita una commissione giudicatrice nei termini previsti dalla normativa vigente.
2. Fino alla pubblicazione degli elenchi previsti dalla normativa, la commissione giudicatrice è composta da personale ANCI Toscana, funzionari/dirigenti dei comuni toscani e/o consulenti di ANCI Toscana, esperti della materia oggetto dell'affidamento con comprovate competenze tecniche e professionali, che non si trovino in conflitto di interessi con ANCI Toscana o con i concorrenti e che possano garantire imparzialità nei confronti di questi ultimi.
3. La nomina avviene con Decreto del Direttore che fra i nominati individua anche il presidente. Nell'atto di nomina viene individuato anche il segretario verbalizzante fra il personale ANCI Toscana. Le decisioni della commissione giudicatrice sono assunte nelle modalità previste dalla normativa, in linea con il contenuto dei documenti della procedura specifica.
4. A seguito della pubblicazione degli elenchi previsti dalla normativa e della loro piena operatività, ANCI Toscana procederà alla nomina della Commissione nelle modalità previste dalla normativa applicabile.

#### **Art. 10 bis - Disposizioni speciali per i servizi legali, di supporto e assistenza**

1. Fermo restando l'applicazione dell'art. 4 del Codice per l'affidamento degli incarichi legali di cui all'art. 17 co.1 lettera d) del Codice stesso relativi alla difesa in giudizio dell'ente e dei suoi organi rappresentativi, i servizi legali di cui all'allegato IX del Codice di importo inferiore alla soglia comunitaria sono affidati in applicazione delle norme del presente regolamento.

### **CAPO IV – ELENCO FORNITORI DI ANCI TOSCANA**

#### **Art. 11 – Disposizioni generali**

1. Ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento per importi inferiori alle soglie comunitarie per forniture e servizi e sotto 1.000.000 di euro per lavori, l'Anci Toscana provvede altresì a dotarsi di un Elenco Fornitori nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente.
2. L'elenco ha lo scopo di individuare degli operatori economici per i quali risultano preliminarmente comprovati i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, nonché i requisiti di capacità tecnico-professionale previsti dalla norma e auto-dichiarati dagli stessi, ai sensi del D.P.R. 445/2000



3. Nell'ambito dell'elenco ANCI Toscana individuerà, nei termini consentiti dalle norme vigenti, i soggetti da invitare alle singole procedure il cui oggetto rientra in una delle categorie merceologiche che costituiscono l'elenco.
4. ANCI Toscana si riserva in ogni caso la possibilità anche per procedure il cui oggetto rientra in una delle categorie merceologiche che costituiscono l'elenco, per motivate esigenze di volta in volta individuate, di non ricorrere all'elenco stesso per individuare i soggetti da invitare e svolgere quindi una procedura di gara nelle modalità previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento.
5. L'elenco delle categorie merceologiche è contenuto nell'Allegato 1 al presente Regolamento e potrà essere aggiornato da ANCI Toscana quando ritenuto opportuno.
6. Il presente Capo costituisce il Regolamento per la formazione e la gestione dell'elenco fornitori di ANCI Toscana. Il Regolamento ha lo scopo di definire i requisiti che devono essere posseduti dagli operatori economici al fine di ottenere l'iscrizione, nonché l'idonea documentazione comprovante il possesso dei predetti requisiti e le modalità per la verifica del mantenimento degli stessi requisiti nel tempo.
7. Le disposizioni del Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

#### **Art. 12 – Istituzione dell'elenco**

1. L'elenco, per ciascuna categoria merceologica che ANCI Toscana ritiene attivare, è istituito mediante apposito avviso, da pubblicare sul profilo del committente dell'Amministrazione, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti" che contenga almeno i seguenti elementi:
  - a. requisiti di carattere generale, di idoneità professionale ed eventualmente tecnico-professionale che gli operatori economici devono possedere;
  - b. documentazione richiesta per presentare la domanda di iscrizione all'elenco, modalità di invio della stessa e di svolgimento dei controlli sulle autodichiarazioni rese dai partecipanti da parte di ANCI Toscana;
  - c. modalità di selezione degli operatori economici da invitare alle successive procedure d'appalto, le categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco. Ciascun operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata a una o più fasce di importo ovvero a singole categorie. La dichiarazione del possesso dei requisiti avviene di norma tramite il modello DGUE.
2. L'avviso è pubblicato sul profilo del committente per un periodo non inferiore a trenta giorni.
3. Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante.
4. ANCI Toscana si riserva di utilizzare per la gestione dell'elenco fornitori una specifica piattaforma telematica in grado di gestire tutte o parti delle attività amministrative necessarie all'uso dello stesso elenco.

#### **Art. 13 – Soggetti ammessi**

1. Possono essere ammessi all'iscrizione gli operatori economici, secondo la definizione di cui all'articolo 3 co. 1 lett. p) del Codice, di cui alla art. 45 c.2, lett. a), b), c), del Codice stesso compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al successivo art. 14.



#### **Art. 14 – Categorie e classi di importo**

1. Gli operatori economici sono iscritti all'elenco per categorie merceologiche e, all'interno di ciascuna categoria, per classi di importo.
2. Per categoria merceologica si intende un insieme omogeneo di servizi/forniture/lavori individuati da ANCI Toscana per la costruzione dell'elenco. Le classi d'importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, sono quelle di seguito indicate:
  - a. Fino a 5.000,00 euro
  - b. Da 5.001,00 a 20.000, euro
  - c. Da 20.001,00 a 39.999,00 euro
  - d. Da 40.000,00 euro alle soglie comunitarie per forniture e servizi
  - e. Da 40.000,00 euro a un milione di euro per lavori
3. ANCI Toscana ha individuato le suddette classi di importo in coerenza con le diverse fasce per le quali può ricorrere ad affidamenti sotto soglia comunitaria, così come disciplinate dal presente regolamento.
4. Le categorie merceologiche e le classi di importo che compongono l'elenco fornitori sono riportate nell'Allegato al presente Regolamento e possono essere oggetto di aggiornamento sulla base delle esigenze della stessa.
5. Gli operatori economici sono iscritti per categorie di specializzazione e, all'interno di ciascuna categoria, per classi di importo, in base a quanto richiesto nella domanda di iscrizione all'elenco e ai requisiti posseduti.

#### **Art. 15 - Requisiti per l'iscrizione**

1. I Soggetti indicati al precedente art. 13, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, dovranno essere in possesso dei requisiti di seguito specificati:
  - a. Requisiti generali
    - non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure a evidenza pubblica e di divieto a contrattare con la pubblica amministrazione previste dalla normativa vigente.
  - b. Requisiti di idoneità professionale
    - (se impresa italiana o straniera avente sede operativa e/o legale in Italia) essere iscritto al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato per attività coerenti a quelle oggetto della/e categoria/e per cui si richiede l'iscrizione;
    - (se impresa straniera) essere in possesso di equivalente dichiarazione di iscrizione al registro professionale dello Stato di appartenenza;  
Inoltre
    - (se Cooperativa o Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016) essere iscritto all'albo delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività Produttive) del 23/06/04 e s.m.i.;
  - c. Requisiti di capacità tecniche e professionali
    - aver eseguito nel triennio antecedente la data di presentazione della domanda per l'iscrizione all'elenco, servizi o forniture analoghi/e a quelli/e oggetto della/e categoria/e per cui si richiede l'iscrizione, resi a favore di soggetti pubblici e/o privati, per un importo complessivo – IVA



esclusa - almeno pari alla classe d'importo (intesa come valore massimo) di ciascuna delle categorie per la quale si richiede l'iscrizione all'elenco.

#### **Art. 16 - Domanda di iscrizione**

1. Gli operatori economici presentano ad ANCI Toscana apposita domanda, precisando le categorie di specializzazione e le classi d'importo per le quali chiedono di essere iscritti.
2. Le domande corredata da tutta la documentazione richiesta nell'avviso istitutivo dell'elenco per la categoria merceologica di cui trattasi, potranno essere presentati a mezzo PEC o tramite specifica piattaforma telematica, come indicato nell'avviso istitutivo.
3. ANCI Toscana procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, estendibile fino a non più di novanta giorni dalla ricezione in funzione della numerosità delle istanze pervenute.
4. Qualora la documentazione presentata non risulti completa o esauriente, il procedimento di iscrizione viene sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che il soggetto non fornisca i richiesti chiarimenti e integrazioni. In tal caso, il predetto termine riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.
5. Qualora la documentazione presentata non soddisfi i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione all'elenco per tutte le categorie o per l'importo di classifica richiesti, ANCI Toscana potrà accogliere in modo parziale l'istanza di iscrizione solo per alcune categorie e/o classi di importo.
6. Verrà, altresì, respinta l'istanza presentata da soggetti che non soddisfano i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al precedente articolo 15.
7. Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni di ANCI Toscana, l'istanza di iscrizione verrà respinta.
8. In entrambi i casi di reiezione (parziale o totale) verranno comunicato tempestivamente all'istante, ai sensi dell'art.10-bis della l.241/90, i motivi che ostano all'accoglimento (parziale o totale) della domanda. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documentazione aggiuntiva. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni.
9. L'esito negativo della domanda, opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto al soggetto interessato.

#### **Art. 17 - Divieti**

1. I soggetti di cui all'art. 13 potranno proporre domanda di iscrizione all'elenco con le seguenti limitazioni:
  - è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
  - è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale e come componente di uno o più consorzi;
  - è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco. Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due Soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ..



2. Qualora i Soggetti di cui all'art. 13 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione all'elenco, ANCI Toscana prenderà in considerazione l'istanza che risulti essere pervenuta cronologicamente prima.

#### **Art. 18 – Modalità di esecuzione dei controlli sugli operatori iscritti nell'elenco**

1. ANCI Toscana provvederà ad effettuare i controlli sui requisiti auto-dichiarati dagli operatori economici con le seguenti modalità:
  - a. Per classi di importo fino a 20.000 euro, per il rilascio dell'autorizzazione all'iscrizione e per lo svolgimento delle verifiche periodiche: esecuzione dei controlli in base alle modalità previste al precedente articolo 7, commi da 7 a 10 inclusi.
  - b. Per classi di importo superiori a 20.000 euro fino alle soglie comunitarie per forniture e servizi e fino a un milione di euro per lavori, per il rilascio dell'autorizzazione all'iscrizione e per lo svolgimento delle verifiche periodiche: esecuzione dei controlli su tutti i requisiti.
2. In caso di non conferma del possesso dei requisiti dichiarati, ANCI Toscana procederà all'esclusione dell'operatore economico dall'elenco come indicato al successivo articolo.

#### **Art. 19 – Validità temporale dell'iscrizione e gestione dell'elenco**

1. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali purché siano mantenuti i requisiti necessari. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. ANCI Toscana provvederà allo svolgimento dei controlli sulla veridicità iniziale e sul permanere del possesso dei requisiti in capo agli operatori iscritti con le modalità specificate al precedente articolo 18.
3. L'operatore economico, al fine di mantenere il proprio status di "invitabile" all'interno dell'elenco, trasmette ad ANCI Toscana, a cadenza almeno semestrale o ogni qual volta ci siano variazioni ai propri dati e requisiti, apposita auto dichiarazione ai sensi del DPR n. 445. Qualora l'operatore non invii l'autodichiarazione nel suddetto termine di sei mesi, passa dallo status di "invitabile" a quello di "sospeso" finché non adempie all'invio della nuova dichiarazione e comunque non oltre sei mesi decorrenti dalla scadenza della precedente autodichiarazione, pena la cancellazione d'ufficio dall'elenco.
4. Per ciascun operatore economico, ANCI Toscana semestralmente rinnoverà i controlli suddetti al fine di confermare o meno la presenza dello stesso nell'Elenco. Nell'ipotesi in cui nel corso del semestre venga inviata una nuova autocertificazione da parte di un operatore economico a seguito della variazione di alcuni dati, il semestre di validità della nuova certificazione ripartirà dalla stessa.
5. ANCI Toscana conferma l'iscrizione a seguito di verifica con esito regolare del permanere del possesso dei requisiti.
6. ANCI Toscana provvede alla cancellazione di un operatore economico dall'elenco nei seguenti casi:
  - perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
  - non rinnovo dei dati mediante auto dichiarazione per un periodo di oltre 6 mesi dalla scadenza della validità di quella precedentemente trasmessa;
  - che, secondo motivata valutazione di ANCI Toscana, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;
  - che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.



7. L'operatore già iscritto può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre tipologie di prestazioni e categorie di specializzazione o classi d'importo, laddove in possesso dei requisiti tecnico-professionali adeguati.
8. La domanda di estensione dell'iscrizione deve indicare esclusivamente le categorie di specializzazione e le classi d'importo di cui si chiede l'aggiornamento.
9. L'operatore economico può chiedere la cancellazione dall'elenco, inviando apposita richiesta scritta ad ANCI Toscana che provvede nel termine di 30 giorni dalla richiesta a disabilitare l'utenza dell'operatore economico.

## **CAPO V – CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI**

### **Art. 20 – Incarichi professionali. Presupposti**

1. Per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, l'Amministrazione può conferire incarichi professionali individuali, con contratti di lavoro autonomo, occasionale o di natura coordinata e continuativa, a esperti esterni in possesso di particolare e comprovata specializzazione ed esperienza nel settore e per attività altamente qualificate, in presenza di uno dei seguenti presupposti:
  - a. Inesistenza, all'interno del personale dipendente dell'Amministrazione, di figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico;
  - b. Esigenze temporanee o eccezionali che rendano impossibile far fronte all'incarico con il personale in servizio per indifferibilità di altri impegni di lavoro.
2. Ferma restando la necessità di accertare la maturata e comprovata esperienza nella materia tramite il curriculum in formato europeo, il possesso di specializzazione è presupposta per i soggetti iscritti in appositi Albi professionali o Elenchi pubblici o che operano nel campo dell'arte o di mestieri altamente artigianali.

### **Art. 21 – Selezione di esperti**

1. Le procedure di selezione di esperti avvengono nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
2. L'Associazione procede alla selezione degli esperti esterni mediante procedure comparative, pubblicizzate con specifici avvisi da pubblicare sul sito internet istituzionale per almeno 15 giorni, nei quali sono evidenziati:
  - a. La professionalità ed esperienza richiesta;
  - b. Gli elementi curriculari a cui assegnare preferenza;
  - c. L'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico;
  - d. La sua durata o il tempo previsto per lo svolgimento;
  - e. Il valore stimato dell'incarico;
  - f. Il tipo di rapporto contrattuale.
  - g. Le domande di partecipazione alla selezione sono esaminate da una apposita commissione giudicatrice composta secondo quanto previsto all'art. 10, limitatamente al comma 1.

### **Art. 22 – Affidamento diretto di incarico professionale**

1. È consentito l'affidamento diretto dell'incarico professionale esclusivamente nei seguenti casi:



- a. Quando l'importo stimato del valore del contratto professionale non supera i 20.000,00 euro, esclusi gli oneri tributari e professionali di legge;
- b. Quando non abbiano avuto esito positivo le procedure comparative di cui all'art. 13, a patto che non vengano modificate le condizioni previste nell'avviso di selezione.

#### **Art. 23 – Conferimento dell'incarico professionale e verifiche**

1. Gli incarichi professionali sono conferiti dal Direttore con apposito decreto.
2. Nel caso in cui si renda necessario formalizzare i termini contrattuali dell'incarico in maniera ancor più dettagliata di quanto già reso noto con l'avviso di selezione e con uno specifico ordinativo, si procede alla stipula con il soggetto incaricato di un apposito contratto per l'affidamento dell'incarico.
3. La valutazione dell'operato del soggetto incaricato spetta al Direttore o da persona da lui delegata il quale, in caso di risultati non conformi a quanto atteso, può assegnare un termine ulteriore per adempiere ad invarianza di spesa oppure procedere alla risoluzione del rapporto.

### **CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 24 - Adeguamenti normativi**

1. Qualsiasi sopravvenuta modifica normativa deve intendersi immediatamente ed automaticamente recepita nel presente regolamento nelle more dell'adozione degli atti di adeguamento.

#### **Art. 25 – Norma transitoria**

1. Fino all'istituzione dell'Elenco fornitori di cui al Capo IV, per gli affidamenti di forniture, servizi e sotto soglia comunitaria e di lavori fino a un milione di euro, ANCI Toscana applicherà le disposizioni di cui al precedente Capo III.

#### **Art. 26 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.
2. Sono abrogate le disposizioni dei regolamenti dell'Associazione incompatibili con le norme definite dal presente regolamento.

**Allegato 1:** elenco delle categorie merceologiche che costituiscono l'elenco fornitori di ANCI Toscana

Tale elenco potrà essere oggetto di aggiornamento in sede di redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi.



**ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO INTERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI NELLE  
PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI CUI ALL'ART. 36 DEL D.LGS. 18/04/2016 N. 50 E SS.MM.II. E PER IL  
CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI**

Elenco delle categorie merceologiche che costituiscono l'elenco fornitori di ANCI Toscana:

1. Servizi Tipografici
2. Servizio di catering per le iniziative svolte nelle province di FI-PO-PT-PI